

ACQUIESCENZA

01. NOZIONE

Il contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento può, una volta verificata la fondatezza e la corretta quantificazione della pretesa tributaria, decidere di procedere al versamento delle somme richieste a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "**acquiescenza**", è disciplinata dall'articolo 15 D.Lgs. 218/1997, che stabilisce sia i presupposti che i benefici connessi a tale istituto.

02. PRESUPPOSTI

Per perfezionare l'acquiescenza alla pretesa dell'erario il contribuente deve:

rinunciare a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione;

rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;

pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute anche mediante rateizzazione.

03. BENEFICI

I benefici dell'acquiescenza comportano **la riduzione delle sanzioni irrogate ad un terzo**.

In ogni caso, per espressa previsione normativa (**articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997**) la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

04. ATTI INTERESSATI DALL'ACQUIESCENZA

A seguito delle modifiche apportate **dall'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 159/2015**, che ha ampliato le categorie degli atti che possono essere oggetto di acquiescenza, i provvedimenti che possono essere soddisfatti con l'acquiescenza sono quelli di cui alla tabella sottostante.

1	avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'iva;
2	avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione;
3	avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione in caso di omessa dichiarazione
4	avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore;
5	avviso di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo;
6	avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa e piccola proprietà contadina.

Qualora nell'avviso di accertamento o di liquidazione dovessero venire irrogate sanzioni per le quali non risulti applicabile la riduzione prevista dalla disposizione in commento, l'ufficio deve evidenziare tale circostanza nella parte motiva dell'atto impositivo.

Gli atti definiti in acquiescenza **non sono integrabili o modificabili** dall'ufficio e non rilevano a fini extra-tributari.

L'esercizio ulteriore del potere accertativo da parte dell'ufficio è inoltre escluso a meno che:

non sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito;

la definizione riguardi accertamenti parziali;

la definizione riguardi i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

l'azione accertatrice sia esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui al punto precedente, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi sia intervenuta la definizione.

La definizione in acquiescenza della pretesa avanzata dall'ufficio, inoltre, comporta **l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie** e determina l'irrilevanza delle violazioni oggetto dell'atto definito ai fini dell'applicazione della recidiva.

05. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contribuente dovrà procedere - **entro il termine per la proposizione del ricorso** - al versamento delle somme complessivamente dovute oppure al versamento della prima rata qualora abbia optato per procedere con il pagamento rateale.

Secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 159/2015 il **versamento rateale** delle somme dovute dovrà avvenire in un massimo di otto rate trimestrali ovvero di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

In questo caso, **sono dovuti gli interessi** decorrenti dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

La scadenza delle **rate successive alla prima** ricade sempre nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel caso di pagamento rateale, il mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

E' esclusa la decadenza in caso di **lieve inadempimento** dovuto ad un insufficiente versamento della rata (per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro) ovvero al tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

A proposito di:

Acquiescenza dopo autotutela

Ricorda che:

La circolare Agenzia Entrate n.12/2016, ha chiarito che, **nei casi di annullamento o revoca parziale di un atto impugnato**, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso.

In breve, è possibile prestare acquiescenza ad un atto così come rideterminato a seguito dell'annullamento parziale in autotutela a prescindere che sia stato impugnato o meno **con le stesse modalità e nei termini originariamente previsti**.